



istituto
nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Direzione Centrale
Trattamenti Pensionistici
Ufficio I – Normativa
Tel. 0651017626
Fax. 0651017625
e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Roma, 06/03/2003

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

E p.c. Alla Direzione Centrale
per la Segreteria del Consiglio
di Amministrazione
Organi Collegiali e Affari Generali

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

INFORMATIVA N. 14

OGGETTO: Liquidazione del trattamento provvisorio di pensione di reversibilità nei confronti degli aventi diritto diversi dal coniuge e dagli orfani minorenni.

L'art. 162 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 19 aprile 1986, n. 138, stabilisce, tra l'altro, che il trattamento provvisorio di pensione spetta anche al coniuge e agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio.

Il comma 6 dell'art. 7 del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538 prevede analoghe disposizioni per gli iscritti alle Casse pensioni della ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza.

Dalla lettura delle norme soprarichiamate, consegue che agli orfani maggiorenni inabili, ai genitori ed ai collaterali del pensionato deceduto durante il

periodo di corresponsione del trattamento provvisorio non può essere attribuita in via provvisoria la pensione di reversibilità; in concreto, ai suindicati aventi diritto il trattamento di reversibilità può essere liquidato soltanto dopo l'emissione della pensione definitiva diretta debitamente registrata dagli organi di controllo.

Ciò premesso, tenuto conto della peculiarità dell'ordinamento dell'INPDAP, ed in considerazione che i ritardi nell'emissione dei provvedimenti pensionistici definitivi, imputabili alle Amministrazioni, non possono in alcun modo penalizzare coloro che hanno comunque titolo a conseguire la pensione di reversibilità, la scrivente dispone che le sedi provinciali e territoriali dell'INPDAP liquidino il trattamento di reversibilità nei confronti degli orfani maggiorenni inabili, dei genitori e dei collaterali, beninteso in presenza di tutti i prescritti requisiti, anche nel caso in cui il dante causa sia deceduto durante il periodo di corresponsione della pensione provvisoria.

Si ritiene opportuno ricordare che qualora l'importo della pensione definitiva di reversibilità risultante dal provvedimento di concessione registrato alla Corte dei Conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, le sedi provinciali e territoriali dell'INPDAP dovranno provvedere alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito.

In tal senso, pertanto, devono essere definite le pratiche della specie.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo GALA

F.to Dr. Gala